

...a solo uso del foglio...

...Numero 659

23 Aprile 1847.

Leganti li Signori

D. Cyprio Bonanni
Sindaco Presidente

Simonelli Giud. col grado

Di G. C. Criminale

Filippo Morelli
Ciro Longo

Gabriele Caladomenico

Francesco Bazicalupo

Carmelo Bonfanli

Laguale Gannauone

Curatore Gen. del Re

Maro U. Bucio

Giud.

[Large decorative flourish]

Udienza tenuta dalla Gran Corte Civile regi-
denle in Trani oggi giorno ventitré aprile
milleottocentoquarantasette.

Nella causa iscritta a ruolo Gen. n. 13257.
Tra D. Michele Casare negoziante domi-
liato in Taranto appellante patrocinato
da D. Emmanuele Fuyo e D. Nicola Pa-
lumbo.

D. Francesco Schiavone Schipani proprie-
tario domiciliato in Manduria qual' ammi-
nistratore dei beni dei Marchesi di Fra-
gagnano appellato, patrocinato da D.
Giuseppe D'Alexandro.

D. Pietro Prochista proprietario domiciliato
in Fragagnano appellato patrocinato
da D. Paolo Calino.

E D. Elena dell'Antoglietta dei Mar-
chesi di Fragagnano proprietaria in-
domiciliata interveniente in causa pa-
truinata da D. Giovanni Prosci e difesa
dall'avvocato D. Domenico Palumbo.

addi 18 Mag. 1847. si è celebrata
Spediz. al pat. Sig. Rossi ref. in
Frani in detto di al N. 5170 S. B.

v. 351. f. 54. v. ca. 3. f. 20 N. 2406

bei 35 mal. Def. D. 14.00 Totale D. 1410

Sualin

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Le parti chiamate nelle forme consuete
In continuazione dell'udienza del di

Dell'andante, nella quale i integro
conclusioni dei Signori Fuso, D'Alleg

Dro, Calino e Prosci.

Integre le aringhe dell'avvocato D. L.
nico Palumbo e di D. Nicola Palumbo

La Gran Corte Civile ha esaminato le
quenti questioni.

Prima. Se trattandosi di controversia
relativa ad un atto di amministrazione
giudiziaria, possa un creditore della
stessa intervenire?

Seconda. Qualora l'aggiudicazione di
frutto di olio, sia seguito sotto la
zione, che l'aggiudicatario debba pre-
tare un biglietto di un pubblico negoziante
ed il genere ridotto in liquido debba depositarsi
non presso dello stesso negoziante, ma in
luogo diverso, possa colui, il quale ha
scritto il biglietto addimandare la restituzione
ne sul riflesso che già mancata la con-
zione? In altri termini il biglietto
vivere a garantire la obbligazione e
oppure la estingueva?

...

...

...

...

...

al creditore che vo ha fatto l'intervenire, per
motivo, che l'amministratore giudiziario abbia
volontariamente rassegnata l'amministrazione
ne al detto creditore; e pria però che venga le-
galmente dichiarato l'amministratore dimez-
zo dall'incarico?

Quarta. Quid sit le spese del giudizio?

Sulla prima

Allegato

S

Attesto che essendo S. Elena dell'Anloglietta ve-
ditrice di vistosissime somme della casa
maritale di Tragnano, il di cui dritto
è divenuto incontrastabile per effetto di
giudizio riportato presso la Gran Corte
Civile di Napoli, ha tutto l'interesse d'intervenire
nell'attuale vertenza, relativa a capitali ap-
partenenti alla stessa casa maritale messi in
espropriazione, onde tutelare la sua ragione
creditoria, e per essere forse l'unica interes-
sata.

Sulla seconda

Attesto che mal si avvisa il negoziante S. Michele
Catala di chiedere da S. Francesco d'Almondo
pani, nella qualità di amministratore

giano dei beni appropriati alla Casa Bragagnone
la restituzione del suo biglietto datato a
Novembre 1836, cui Duchiarava tenne
sue posture in Taranto a favore del
Sig. Schiauoni, nella designata qualità
galme duecento settantadue oglio mezza
reale, di misura di Taranto, e che galme
cento avrebbe consegnato a quindici
embre 1836, ed il rimanente in galme
cento settantadue a tutto Gennaio 1837
sul motivo che non avendo D. Pietro
chira, aggiudicatario del fucile detto
ve, provenienti dai fondi mesi in
piazione, fatto il deposito del liquido
sue posture, ed invocando a se il principio
causa data, causa non gestita, sostiene
escepi con il fatto annullato il detto
lo. Imperciocchè un tal argomentare
rebbe plausibile, se l'obbligazione
la fosse stata diretta, e non avesse
a quella contratta da D. Pietro
ra verso del suddetto amministratore
ziano Sig. Schiauoni. In fatto anzi,
il Sig. Duchira si rende aggiudicatario
rauolto dell'olive dei fondi appignati

Questo è un bollo a solo uso del foglio

di M. della G. C. C. di Trani

M. della G. C. C. di Trani

M. della G. C. C. di Trani

sotto la duplice condizione di presentare un
biglietto di un conosciuto negoziante e di
trasportar il liquido, il quale ricavasi
dalla molitura dell'olive, nelle posture
di S. Luigi Berarducci in Lecce. Da ciò ne

fluìe, come verità intuitiva che il biglietto
in circolazione non rischiava, che una
maggiore giusta dell'amministratore Sig.
Schiavoni, come anche il dimostra l'altra

condizione apposta alla menzionata ag-
giudicazione. Quindi erano tanti mezzi

d'assicurare il genere, che doveva conge-
gnarsi. Ed in conseguenza se il Sig. Brochi
va adempì con esibire il biglietto del nego-
ziante Sig. Caracè, costui non ha diritto ri-

tirargelo, fino a che non si dimostri il pieno
soddisfamento della consegna delle duecen-
to settantadue salme di olio. E se un danno

va il Sig. Caracè a ripentirne, a se debbe impu-
tarlo, e solo potrà rivolgersi contro del Sig. Bro-
chiara, ma non giogliersi dallo impegno contrat-

to di sottostare all'eventualità dello in-
dempimento del Sig. Brochiara. Non doveva
ignorare le condizioni, cui erasi sommerso il

...

Manzoni

Manzoni

fideiusaria, che assumerà con il dare
il suo biglietto.

In vano si cerca fare nuovo alla
dello stesso biglietto, la quale non gio-
glie la controversia, né lo disobbliga
ma invece dimostra, che non adempì
il Sig. Rochira, egli non era tenuto
to ad un tratto consegnare le palme
duecento settantadue, ma in due dar

Molto meno può suffragargli l'assunto
fatto gli dal Sig. Rochira stesso, per
re un tal fatto straniero al Sig. Schia-
e nella stretta relazione tra loro, ovve-
vi ebbe certamente parte il Sig. Schia-
ni.

Né dirà, che ritenendosi le cose fin
qua dedotte si avvererebbe, che invece
di essere una l'obbligazione si rendere-
bbe doppia, ed esigibile in linea prin-
cipale tanto contro di Rochira, che del Sig. Carac-
pericolosi il diritto del Sig. Schia-
lo di conseguire palme duecento settantadue
dioglio da Rochira, ed in mancanza
esso Sig. Carac, e non mai la stessa
lità tanto dall'uno, che dall'altro.

201

ne' un tal principio di garanzia Jorge nuovo,
mentre questo stesso collegio, discutendo altra
volta la causa nel rapporto tra Brochira, Schia-
voni e Dell'Antoglietta, definì il biglietto
incontrovergi, come semplice garanzia, prei-
samente allorchè il Sig. Brochira sosteneva
la rimessa dell'oglio nelle posture del Sig. Cu-
caie, e non di quelle del Sig. Berarducci in
Luce. Un tal esame portato non è che
un giudizio contro del Sig. Cucuie, ma il
principio sanzionato in quella Decisione dei
ventiquattro Aprile 1840 trova la sua appli-
cabilità ora che sta in giudizio il Sig. Cucuie,
ne' cui ragione di variarlo, avvegnanche la
Diamina si trova su quei medesimi punti,
da cui parti.

Che cosa si può dire sarebbe rinvenire la
novazione peccata dappoi all'aggiudicazione,
allorchè S. Pietro Brochira con atto di quire-
re dei nove Novembre 1836 fece offerta del bigliet-
to in Diamina, ove diceva, che stando l'esibi-
zione del biglietto non era più tenuto di depo-
sitare l'oglio nelle posture del Sig. Berarduc-
ci in Luce, quindi quante volte si pretende-
va il deposito in Luce, non doveva riceverci

il biglietto, e si conchiude, che avendo l'amministratore ritirato a se il detto biglietto rimaneva dichiaralo di altra conseguenza avvenevole su le prime e da osservarsi che un tal atto parte dall'aggiudicazione Sig. Bralira, e non gia' dal Sig. Casare che ritraeva il biglietto, da che ne segue, non possa ora il Sig. Casare invocare a suo pro'. Secondariamente la novazione non si presume, ma dall'atto uopo che chiaramente riveli la volonta' di ambo i contraenti di effettuare. Art. 1221 parte 1. del Cod. Or se Bralira per effetto dell'aggiudicazione era nel dovere di esibire un biglietto di deposito, e se stesso a tanto vi adempì, mal si ricorre alla teoria della novazione; molto piu' che l'amministratore Sig. Schiavoni ritirava a se il biglietto con fare delle prime, quindi mandando il congegno di novazione non esisterebbe neppure la tacita ratifica l'equazione volontaria data a quell'atto condizionale.

Che premesse tal'idea ne segue, che da giudicarono i primi Giudici nel respingere

205

la dimanda promossa da S. Michele Cuace,
e la impugnata Sent. meritai venis confir-
mata.

Ben vero, che qualora il Sig. Cuace po-
tesse soffrire un danno, per effetto della ga-
sentia prestata, come per tutt' altro fa me-
gliori riserbargli lo sperimento del diritto,
e delle sue ragioni, qualora competere gli
possono contro del Sig. Rochira, che vi ha
dato causa.

Del pari ingiusto e anche il diritto, ed illego
e da conservargli su la discussione del
conto dell' amministratore Sig. Cosimo Ro-
chira, ove potrà contraddire, ed impugnare
le partite di esito, ed introito, e cio' torna chia-
ro, da che in esso vi e' l' obbligo dell' adempi-
mento allorché il Sig. Schiavone, o d' altri
che potrà subentrare nell' amministrazione,
si dimostrerà, che non g'aja in tutto consegnato
le palme duecento settantadue dioglio.

Sulla terza

Che allo stato non vi e' luogo di proporre, che
il biglietto di sopra, ritirato da S. Michele
Cuace, sia consegnato dal Sig. Schiavone
alla Sig. Antoglietta, per cui si spende

il Sig. Schiavoni tuttavia non può
amministrare il giudizio, presso
medesimo debbe rimanere, fino a che
non venga esonerato, o pure alienato
volontaria dimissione: questione, che
tuttavia pende indecisa presso questo
Gran Corte.

Sulla quarta

Atteyoubi' andando il Sig. Caracè jou-
bente le spese del giudizio debbono
a suo danno in quanto riflette l'inter-
se di S. Francesco Schiavoni Schiavani
Meritano poi venire compensate nel
rapporto della Sig. Antoglietta per
mutua joumbenza; come del pari
Sig. Rodirca, che va soggetto alla
sa verge dello stesso Sig. Caracè. Vede
gli art. 222 e 535 parte 3.^a del Codice

Per tali considerazioni.

La Gran Corte Civile pronunziando diffin-
vamente ed in spiegazione delle pro-
denze riservate con le precedenti
zioni ammette l'intervento spiega-
da Donna Elena dell' Antoglietta
e dichiara di non trovar luogo

206
a deliberare sul merito dello stesso, e nel medesimo tempo rigetta lo appello proposto da Don Michele Caucare auverso la sentenza del Tribunale Civile di Lecce del ventotto Luglio milleottocentoquarantadue, ed ordina che la stessa si esegua. Ben vero fa salvo a Don Michele Caucare le ragioni ed azioni che possono competergli contro lui di diritto e specialmente per la rivalta contro di Don Francesco Brochira.

Condanna il Signor Caucare alle spese del giudizio di appello, liquidate

Meno per quelle nell'interesse della Signora dell'antoglietta, di Don Pietro Brochira, che le compensa nella liquidazione non e' compreso il compenso all'avvocato qualora fosse dovuto.

Genova il giorno 10
Giacca del Banco

5169

Paola Crui li diciotto maggio 1841
lib. 301.351 di scuola ginevrina

Scuola ginevrina
1841

Altri
Scuola